

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1110 del 06/03/2023
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 e L.R. n. 13/2015. Ditta: CRESCENTE ANTONIO - Mercato Saraceno (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA GIOVANNI PALMIRI, 3, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con riferimento Pratica SUAP n. 242577/2022 del 19.07.2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1139 del 06/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei MARZO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: CRESCENTE ANTONIO - Mercato Saraceno (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA GIOVANNI PALMIRI, 3, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con riferimento Pratica SUAP n. 242577/2022 del 19.07.2022.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 119034 del 19.07.2022, così come completata il 13.09.2022 ai fini dell'avvio del procedimento, lo Sportello Unico del Comune di RIMINI ha trasmesso istanza (Pratica SUAP n. 242577/2022 del 19.07.2022) presentata dalla ditta CRESCENTE ANTONIO avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), Via Romagna, 3702 e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, Via Giovanni Palmiri, 3, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- nuova comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- l'impianto è costituito da un piazzale asfaltato ed è perimetrato mediante recinzione e barriera arborea;
- l'attività di gestione rifiuti comunicata consiste nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi (pallets/bancali) mediante sola cernita, per la reimmissione in commercio degli imballaggi, per un quantitativo massimo annuale di 660 t/anno;
- è presente un locale dipendenti dotato di servizi igienici e lo scarico di acque reflue domestiche avviene in serbatoio chiuso interrato, la cui pulizia avviene con autospurgo;
- non sono presenti né scarichi, né emissioni in atmosfera da assoggettare ad autorizzazione;
- nell'ambito della comunicazione ex art.216 del D.Lgs.152/06 l'interessato dichiara che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte II al D.Lgs. n. 152/2006, la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste, sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

VISTO:

- che, con nota prot. n. 155230 del 22.09.2022, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 11/2022, in forma semplificata e in modalità asincrona alla quale hanno preso parte: SUAP del Comune di RIMINI, Comune di RIMINI, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF ed HERA SPA;
- che per mero errore materiale nella nota suddetta, la Conferenza di Servizi è stata numerata erroneamente quale n. 11/2021, anziché correttamente quale n. 11/2022;

DATO ATTO che con nota prot. n. 177276 del 27.10.2022 il SAC di ARPAE ha richiesto all'interessato di produrre documentazione integrativa necessaria alla conclusione del procedimento e che la documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dalla ditta il 28.11.2022, 10.01.2023, 02.02.2023;

VISTO:

- che il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. si è espresso con nota prot. n. 14166 del 27.09.2022 e che con nota prot. n. 177276 del 27.10.2023 ARPAE ha trasmesso all'interessato la suddetta nota, per gli eventuali adempimenti in materia di prevenzione in capo alla ditta in esame;

DATO ATTO che il Comune di RIMINI, in qualità di ente competente, non ha espresso pareri ostativi in materia di inquinamento acustico, e di compatibilità urbanistica/edilizia;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 361012 del 25.10.2022 trasmessa dal Comune di RIMINI, settore governo del territorio;
- la nota prot. n. 35844 del 28.02.2023, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (recupero rifiuti), in cui si esprime favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n. 14166 del 27.09.2022 del Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF.;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 26.09.2022, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3-septies dell'art 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019, a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022;
- la D.D.G. n. 129/2022 "Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE alla ditta **CRESCENTE ANTONIO** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), Via Romagna, 3702, e sede dell'impianto in Comune di **RIMINI - VIA GIOVANNI PALMIRI, 3**, di cui al foglio 109 mappale 165, così come rappresentato nella cartografia di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, (istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI con riferimento Pratica SUAP n. 242577/2022 del 19.07.2022), comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, così come

stabilito ai punti successivi:

- nuova iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato A al presente Provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che riporta le condizioni e le prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
 4. di rammentare che il pallet/bancale riparato è assoggettato al Contributo Ambientale CONAI, pertanto codesta ditta dovrà provvedere agli adempimenti in materia previsti dalla norma in materia di imballaggi;
 5. di rammentare che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio come riportato nella nota dei Vigili del fuoco prot. n.14166 del 27/09/2022 anche con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Prefettura di Rimini, circa la predisposizione di apposito Piano di Emergenza Interna (PEI) e la trasmissione delle informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di cui al Dpcm 27.08.2021;
 6. che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
7. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 8. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 9. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
 10. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 11. che l'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 12. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
 13. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di RIMINI per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
 14. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 16. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
 17. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di

assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

18. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
19. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta CRESCENTE ANTONIO, con sede legale in comune di Mercato Saraceno (FC), Via Romagna 3702 e sede dell'impianto in Comune di RIMINI - VIA GIOVANNI PALMIRI, 3, al

numero 90 del 06.03.2023

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti di cui all'EER (Decisione 2014/955/Ue)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
9.1	150103 <i>imballaggi in legno</i>	8,8	660	R13- R3

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti potranno essere accettati solo se accompagnati da apposito formulario di trasporto (art. 193 del D.Lgs 152/06) ad eccezione di conferimenti occasionali e sporadici effettuati dal produttore iniziale e per quantitativi massimi di 30 Kg.
 - b. la ditta dovrà trattare esclusivamente rifiuti identificati con cod. EER 15 01 03 garantendo che siano sempre ben distinguibili e identificabili le seguenti zone:
 - a) area di messa in riserva;
 - b) area rifiuti da inviare a recupero presso ditte autorizzate;
 - c) area materiale idoneo alla commercializzazione e conforme alla normativa tecnica di settore.

- c. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- d. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- e. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

4. si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
- d. la strada pubblica interessata dall'area di accesso al piazzale della ditta è assoggettata alle Norme del Codice della Strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) "... insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze...; ..." e che pertanto l'eventuale accertamento di condizioni di degrado imputabili alla ditta comporterà, oltre alle sanzioni previste, la necessità di riesame del provvedimento autorizzativo;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.